

conto in motivazione le specifiche ragioni del caso concreto che hanno giustificato l'aumento del risarcimento del danno complessivo.

Anche con riguardo alle micropermanenti, il Legislatore ha avvertito il bisogno di precisare che l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto esaurisce e compensa integralmente il danneggiato dell'intero danno non patrimoniale risentito per effetto della lesione.

Alla luce della nuova regolazione del danno non patrimoniale presente nel Codice delle assicurazioni private, come riformulato dalla legge annuale per la concorrenza del 4 agosto 2017, n. 124, bisognerà appurare se la giurisprudenza di legittimità confermerà (come potrebbe essere ragionevolmente probabile) il proprio indirizzo tendente ad escludere l'applicazione generalizzata dei criteri degli art. 138 e 139 C.A.P. (attesa la natura eccezionale delle previsioni normative -relative alla protezione delle vittime di sinistri stradali- che preclude il ricorso all'analogia), con la conseguenza che in tutti gli altri settori la liquidazione del risarcimento dei danni alla persona continuerà ad essere guidata dalle tabelle milanesi (in proposito si ricorda che, sotto la vigenza del vecchio art. 139 CAP la Cassazione, con sentenza 7 giugno 2011, n. 12408, aveva affermato che *"i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali"* e con successiva pronuncia 7 luglio 2015, n. 13982 aveva ulteriormente statuito che *"in tema di danno biologico è precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal Ministro delle attività produttive, mentre è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore "equo", in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità"*).

23.4.9.5. L'assetto attuale del danno non patrimoniale.

Tirando le fila del discorso, l'attuale fisionomia del danno non patrimoniale alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità può essere tratteggiato come segue.

L'art. 2059 c.c. non prevede un'autonoma fattispecie di illecito limitandosi a disciplinare i limiti e condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito previsti dalla norma generale aquiliana (art. 2043 c.c.).